

# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA



## REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE E REFERENDUM COMUNALI

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Finalità e contenuti**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa in vigore e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

## **CAPO II**

### **ISTITUTI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 2**

##### **Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini**

1. La consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
  - a) istanze, petizioni, proposte;
  - b) assemblee popolari, consultazione delle Forme associative, delle Consulte e del Forum della Città;
  - c) consultazioni mediante questionari e sondaggi;
  - d) forme di valorizzazione dell'associazionismo;
  - e) referendum consultivi.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati da tutta la popolazione, da particolari categorie e gruppi sociali o dai cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti .
3. L'istanza è presentata con formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione, di chiedere ragione su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui contenuti di atti da adottare.
4. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.

5. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione nel termine di **30** giorni.
6. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno 50 cittadini o da almeno tre associazioni iscritte all'albo per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
7. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune .
8. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro 30 giorni il soggetto primo firmatario della petizione.
9. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.
10. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.
11. I cittadini, tramite una delle Consulte o il Forum della Città, possono proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta l'adozione di formali e definiti atti deliberativi.
12. Le proposte di deliberazione vengono iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente, corredate dai pareri di legge, entro la prima seduta successiva dalla presentazione.
13. La Giunta o il Consiglio deliberano sulla proposta presentata.

### CAPO III

## REFERENDUM

### Articolo 3 – Finalità e contenuti

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla Legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dalle leggi vigenti e dallo Statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune e gli eventuali altri ammessi possedendo il requisito della cittadinanza sociale prevista dallo statuto comunale esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. Il referendum può essere attivato per la consultazione di una parte della popolazione o dell'elettorato attivo identificato comunque ai sensi del precedente articolo, quando l'oggetto riguarda esclusivamente una sola particolare zona ed i suoi abitanti, se il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività.
5. L'ambito della consultazione deve essere definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali.
6. In ogni anno può essere ammessa, al massimo una consultazione referendaria , secondo quanto stabilito dallo statuto (**con possibilità di porre più quesiti referendari** ).

7. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno trenta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
9. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### **Art. 4 - Iniziativa referendaria**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
  - a. per iniziativa dello stesso Consiglio;
  - b. su richiesta unanime del Forum della Città;
  - c. per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore al dieci per cento del corpo elettorale, rappresentati dal Comitato dei promotori.
2. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
3. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a **maggioranza dei due terzi** dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere, ove esiste, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
5. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
6. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le eventuali sezioni elettorali in cui iscritti partecipano alla consultazione.
7. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione necessaria di elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 5 di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
8. Il Comitato sottopone al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della

9. Il Presidente del Consiglio comunale richiede entro quindici giorni la convocazione della commissione consiliare competente, che si riunirà congiuntamente ad un Comitato di Garanti, formato da 3 esperti, nominati dal Consiglio con voto limitato ad uno, estranei alla gestione politica e tecnica del Comune.
10. La Commissione, congiuntamente al Comitato dei Garanti, si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento e, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
11. Le decisioni di cui al precedente comma sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
12. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
13. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 30% dello stesso quorum minimo.
14. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura " Comune di Monte di Procida. Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
15. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le firme possono altresì essere autenticate da un Consigliere comunale. Le autenticazioni a cura di Consiglieri comunali, del Segretario o degli impiegati comunali sono esenti da spese.
16. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di

ammissione del referendum . Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 5 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a richiedere la convocazione della Commissione consiliare competente entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

17. Questa verifica la regolarità degli atti delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente sesto comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
18. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, comunica al Presidente del Consiglio Comunale, che iscrive l'argomento all' O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione consiliare competente e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
19. Il Consiglio Comunale adotta una deliberazione contenente l'atto, il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

### **CAPO III**

#### **VOTAZIONI**

##### **Articolo 5 - Operazioni preliminari, svolgimento, orario d'apertura e di chiusura dei seggi**

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.
4. Gli elettori ammessi al voto col solo requisito della cittadinanza sociale non vengono computati ai fini della determinazione del quorum di cui al comma precedente.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione consiliare di cui al comma 9 dell'art. 4 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento .

7. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.
8. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale (**entro 4 mesi dal ricevimento del giudizio dei Garanti**).
9. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
10. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a. il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b. il giorno e l'orario della votazione;
  - c. le modalità della votazione.
  - d. l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e. il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum .
11. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
12. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
13. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
14. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.
15. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione delle stesse, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
16. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
17. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

18. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
19. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il decimo giorno dalla predetta pubblicazione.
20. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.
21. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un segretario.
22. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, l'Ufficio elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi, mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
23. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
24. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni nazionali.
25. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.
26. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.
27. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. **Dalle ore 7.00 alle ore 7.30** gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
28. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
29. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
30. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.
31. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.



32. **Le votazioni si concludono alle ore 20.00.** Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
33. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

## **Articolo 6**

### **Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. Nei casi in cui sono interessate più sezioni elettorali l'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 8 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Nel caso di Sezione unica le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.
4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum o dall'Ufficio elettorale della Sezione unica viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Comitato dei Garanti .
6. Il Comitato dei Garanti provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
  - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale.

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.

7. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

## **CAPO IV**

### **LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

#### **Articolo 7**

##### **Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
  - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;
  - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.
10. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

## **Capo V**

### **ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

#### **Articolo 8**

##### **Provvedimenti del Consiglio comunale**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.
4. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
5. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

## INDICE SISTEMATICO

<b>CAPO I</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>PAG. 2</b>
Art. 1	Finalità e contenuti	<b>PAG. 2</b>
Art. 2	Iniziativa referendaria	<b>PAG. 2</b>
<b>CAPO II</b>	<b>VOTAZIONI</b>	<b>PAG. 5</b>
Art. 3	Operazioni preliminari, svolgimento	<b>PAG. 5</b>
Art. 4	Determinazione dei risultati	<b>PAG. 7</b>
<b>CAPO III</b>	<b>LA PROPAGANDA</b>	<b>PAG. 7</b>
Art. 5	Finalità	<b>PAG. 7</b>
<b>CAPO IV</b>	<b>ATTUAZIONE DEL RISULTATO</b>	<b>PAG. 8</b>
Art. 6	Provvedimenti del Consiglio comunale	<b>PAG. 9</b>